



R.G. n. 2785/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Domenico Bonaretti	Presidente
dr. Alessandra Aragno	Consigliere rel
dr. Caterina Apostoliti	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2785/2021** promossa

DA

EDISON S.P.A. (C.F. 06722600019), elettivamente domiciliata in VIA SAN PAOLO, 7 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. BERTOLI PAOLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. EMANUELE CARLO FERDINANDO (MNLCLF67M04C286V) PIAZZA DI SPAGNA, 15 00187 ROMA; BENATTI FRANCESCO (BNTFNC34M14H225Q) PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 28 20124 MILANO;

OPPONENTE

CONTRO





SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY S.P.A. (C.F. 03521920961),
elettivamente domiciliata in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO presso lo
studio dell'avv. LOMBARDI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come
da delega in atti, unitamente all'avv. PONZANELLI GIULIO
(PNZGLI53P25B832P) Via Barozzi, 1 20122 MILANO; GIUDICI
VALERIA (GDCVLR79D59E507C) Via Barozzi, 1 20122 MILANO;

OPPOSTA

Conclusioni parte opponente:

“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni istanza, difesa, eccezione e deduzione avversaria:

I. in via preliminare, rigettare l'istanza ex articolo 648 c.p.c. con cui Solvay Specialty Polymers S.p.A. ha richiesto di concedere la provvisoria esecutività al lodo arbitrale parziale emesso a maggioranza il 22 giugno 2021 all'esito dell'arbitrato estero contraddistinto dal numero di procedimento 18666/FM/MHM/GFG/FS; in via principale, rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del menzionato lodo e, per l'effetto, revocare il decreto ex articolo 839 c.p.c. emesso in data 1° settembre 2021 e depositato in cancelleria il 3 settembre 2021 (R.G. n. 1074/2021);

II. in via principale, rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del menzionato lodo e, per l'effetto, revocare il decreto ex articolo 839 c.p.c. emesso in data 1° settembre 2021 e depositato in cancelleria il 3 settembre 2021 (R.G. n. 1074/2021);

III. in subordine, rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della statuizione contenuta nel paragrafo 908(c) del menzionato lodo parziale nonché, per l'effetto, modificare il decreto ex articolo 839 c.p.c. emesso in data 1° settembre 2021 e depositato in cancelleria il 3 settembre 2021 (R.G. n. 1074/2021).

Con condanna di Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. a pagare le spese e gli onorari del presente giudizio (oltre IVA, CPA e spese generali come per legge)”.

Conclusioni parte opposta:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare, di merito:

- concedersi ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del Lodo dichiarato efficace nella Repubblica Italia con provvedimento in data 1-3 settembre 2021;

nel merito:

- rigettare l'opposizione avversaria e, in generale, ogni altra domanda di Edison S.p.A. in quanto inammissibile nonché infondata in fatto e in diritto per le ragioni illustrate in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto che ha riconosciuto l'efficacia del Lodo nella Repubblica Italiana emesso in data 1-3 settembre 2021 dichiarandone l'esecutività;

in ogni caso:





- accertare e dichiarare l'efficacia ed esecutività del Lodo nella Repubblica Italiana ai sensi degli artt. 839 e 840 c.p.c..

Con spese e compensi di causa integralmente rifiuti, anche per la fase precedente volta all'ottenimento del decreto ex art. 839 c.p.c.”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Edison s.p.a. ha proposto opposizione al provvedimento, emesso in data 3.9.21 dalla Corte di Appello di Milano in persona del Presidente delegato, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato, ai sensi dell'art. 839 c.p.c., da Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., è stato dichiarato efficace nel territorio della Repubblica Italiana il lodo arbitrale parziale emesso (a maggioranza) il 22 giugno 2021 all'esito dell'arbitrato estero amministrato dalla Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale (“ICC”).

Con tale lodo Edison è stata condannata al pagamento di euro 91.493.936,00 con riferimento ai pregiudizi subiti da Solvay fino al 31 dicembre 2016 e gli arbitri si sono riservati di decidere all'esito del prosieguo del giudizio, in ordine ad altri eventuali danni sofferti da Solvay a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Edison, nel rilevare che il lodo “*non presenta i requisiti necessari per essere riconosciuto ed eseguito in Italia*”, domandava, altresì, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 840 comma 4° c.p.c., stante la pendenza del giudizio instaurato avanti al Tribunale Federale Svizzero e avente ad oggetto l'impugnazione del lodo.

Con autonomo atto, Edison domandava altresì la “rimozione” della formula esecutiva apposta in data 9 settembre 2021 sul Lodo sostenendo che “*l'articolo 839 c.p.c. si esprime soltanto in termini di efficacia e non anche di esecutività*”. Solvay





Specialty dichiarava di aderire all'istanza formulata da Edison per quanto attiene all'apposizione della formula esecutiva e chiedeva di concedere al lodo la provvisoria esecutorietà, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.

La Corte, reputando trattarsi di causa di pronta soluzione, non avendo le parti avanzato istanze istruttorie, respingeva l'istanza avanzata da Solvay e fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

Non veniva, invece, esaminata la richiesta di sospensione, poiché nelle more il Tribunale Federale Svizzero aveva emesso pronuncia di rigetto dell'impugnativa del lodo proposta da Edison.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, assegnati i termini di legge per il deposito di memorie conclusive e di replica, la Corte tratteneva la causa in decisione.

2. I fatti possono essere sinteticamente così descritti.

Solvay aveva acquistato, in data 21.12.01, l'intero capitale sociale di Agora S.p.A., che deteneva la totalità delle azioni di Ausimont S.p.A. Ausimont gestiva degli stabilimenti di produzione di prodotti chimici siti, tra gli altri, a Bussi e Spinetta, località nelle quali veniva rilevata la contaminazione del suolo e dell'acqua sottostante gli impianti, nonché delle aree circostanti.

Solvay, con domanda formulata in data 25.4.12, aveva promosso l'Arbitrato in base al regolamento della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, allegando la responsabilità, nascente dalle pattuizioni di cui allo SPA (contratto) fra di loro intercorso, di Edison per le omissioni e le falsificazioni di cui ai Piani di Caratterizzazione relativi ai siti di Bussi e Spinetta e la violazione della Normativa HSE (ambientale) all'epoca





vigente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per tale causa patiti.

In particolare Solvay avanzava, nel merito, le seguenti domande:

- a) *accertare e dichiarare che le dichiarazioni e garanzie fornite da Edison nell'articolo 6.2F dello SPA erano false e/o inesatte e che Edison ha violato l'articolo 6.2F dello SPA;*
- b) *accertare e dichiarare che Edison ha agito con dolo e/o colpa grave e che, pertanto, le esclusioni, le restrizioni e le altre limitazioni alla responsabilità di Edison previste dallo SPA non si applicano;*
- c) *accertare e dichiarare che la Convenuta è tenuta a risarcire le Attrici (e che le Attrici hanno diritto ad essere indennizzate dalla Convenuta) per ogni conseguente Perdita ai sensi dell'articolo 9 dello SPA nonché ogni altra o ulteriore perdita e danno; e, pertanto:*
- d) *condannare la Convenuta a pagare alle Attrici tutte le spese e i danni subiti fino alla data del lodo, compresi quelli provvisoriamente quantificati in questa Domanda di Arbitrato, nell'ammontare che il Tribunale accerterà, insieme a tutti i danni e le ulteriori spese sostenuti fino alla data del lodo;*
- e) *condannare la Convenuta a pagare alle Attrici tutte le spese e i danni subiti dopo la data del lodo, nella misura che sarà accertata all'esito del presente procedimento arbitrale.*

Lo SPA intercorso fra le parti prevedeva l'impegno di Edison (già Montedison s.p.a.) a indennizzare Solvay per le eventuali perdite che questa avrebbe potuto subire se la garanzia ambientale non fosse risultata corretta. Edison aveva infatti garantito a Solvay che Ausimont era in “*sostanziale conformità*” con la normativa in materia di salute, sicurezza e ambiente (“*HSE Laws*”) alla data del *closing*, specificando che la garanzia non avrebbe coperto i costi necessari a bonificare i siti.





Le suddette obbligazioni d'indennizzo prevedevano delle specifiche limitazioni, anche in punto entità del danno eventualmente risarcibile, che non avrebbero trovato applicazione nelle ipotesi in cui si fosse accertato che Edison aveva violato le dichiarazioni e garanzie con “*dolo o colpa grave*” (articolo 9.3.10) e la garanzia ambientale rilasciata da Edison doveva ritenersi inefficace con riguardo a quelle circostanze che Solvay conosceva e/o avrebbe potuto conoscere prima del *Closing* (articolo 6.2).

3. Il lodo, con decisione assunta in data 22.6.21, accoglieva le tesi di Solvay che affermava che i terreni, in particolare quelli di Bussi e di Spinetta, erano interessati da gravi contaminazioni ambientali - preesistenti alla data del *closing* e riconducibili alla condotta della parte venditrice - di cui Edison era a conoscenza e che aveva, in mala fede, sottaciuto.

Infatti gli arbitri riferivano che i “*Piani di Caratterizzazione dei Siti Spinetta e Bussi*”, predisposti da Ausimont quando era sotto il controllo di Edison e presentati, secondo legge, alle pubbliche autorità nel 2001, omettevano “*informazioni importanti che avrebbero potuto e dovuto indicare una grave contaminazione dei Siti di proprietà della Società e delle aree circostanti da essi interessati e ... pertanto, secondo qualsiasi standard di diligenza e attenzione, all'epoca del Closing, la Società non rispettava in modo sostanziale l'Articolo 6.2F(a) del Contratto*”.

4. Nel proporre opposizione all'*exequatur*, Edison evidenzia che era stato chiarito nella fase precontrattuale che le informazioni contenute nei rapporti preliminari (presentati da Ausimont per attivare la volontaria procedura di bonifica *ex artt. 17.13-bis* del Decreto legislativo n. 22/1997 e del Decreto ministeriale n. 471/1999) erano non esaustive, contenendo solo una “*prima caratterizzazione di massima*” dei siti; specifica che era stata data facoltà ai potenziali acquirenti di effettuare le verifiche ritenute opportune, visitando i siti e partecipando a un incontro di domande e risposte; riferisce che Solvay






non aveva voluto sfruttare queste opportunità, avanzando solo 4 domande relativamente alla situazione ambientale dei siti di Bussi e Spinetta. Sottolinea, inoltre, che Edison, nella sua qualità di *holding* finanziaria, non poteva conoscere la reale situazione dei siti, né poteva esserle imputata la conoscenza dei dirigenti o dipendenti di Ausimont.

Rileva inoltre la ricorrente che, prima della pronuncia del lodo parziale e durante il corso della sua durata, sono giunti a definizione, fra gli altri instaurati, i seguenti procedimenti:

- il procedimento penale relativo al sito di Spinetta, definito con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino, passata in giudicato, che aveva assolto tutti i dirigenti Edison e aveva invece condannato i dirigenti Solvay;
 - un procedimento relativo al sito di Bussi, anch'esso divenuto definitivo (con declaratoria di intervenuta prescrizione) nell'ambito del quale Solvay si era costituita parte civile;
 - un procedimento penale, relativo al sito di Bussi, avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara a seguito di denuncia avanzata da Solvay per truffa contrattuale, conclusosi con provvedimento di archiviazione del GIP per intervenuta prescrizione.
5. Ciò premesso, Edison propone specifici motivi di opposizione, evidenziando che il lodo contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico.
6. Solvay evidenzia che, sotto le spoglie dei motivi indicati nell'art. 840 c.p.c., Edison tenta di riproporre il merito già esaminato dal lodo e chiede quindi pronunciarsi l'inammissibilità della impugnazione. In ogni caso, contesta nel merito la ricostruzione dei fatti e la lettura delle sentenze penali data da Edison.






Le singole doglianze proposte da Edison.

7. Come si rileverà dall'esame delle singole doglianze oggetto dell'opposizione, molte vengono ricondotte alla violazione dell'ordine pubblico, di cui all'art. 840, comma 5°, n. 2 c.p.c.

Giova sul punto premettere che il sindacato di compatibilità del lodo con l'ordinamento interno deve riguardare non il merito del provvedimento o la sua motivazione, bensì il dispositivo della pronuncia arbitrare. Il controllo in sede di delibazione della statuizione straniera, infatti, non attiene alla correttezza della soluzione adottata, ma alla compatibilità degli effetti della pronuncia con l'ordinamento italiano. In particolare, occorre valutare se tali effetti non risultino in aperta contraddizione con l'intreccio dei valori e delle norme proprie del nostro ordinamento. Certamente, come recentemente ricordato dalla Cassazione, il contenuto precettivo del dispositivo ben può essere identificato e riempito di significato attraverso l'esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo *“al fine del conclusivo scrutinio dell'eventuale contrarietà del decisum all'ordine pubblico”*, ma ciò non significa che la verifica del giudice competente possa tradursi in un controllo della motivazione del provvedimento (Cassazione 3255/22).

In relazione alla compatibilità del provvedimento arbitrare con l'ordine pubblico, la Suprema Corte ha già avuto occasione di rilevare (occupandosi del riconoscimento di sentenza straniera) che *“la compatibilità con l'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, deve essere valutata non solo alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà*





forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico” (Cass. Sez. Unite , Sentenza n. 12193 del 08/05/2019).

8. Ciò premesso, vengono ora esaminate le singole doglianze proposte.

8.1. *Il Lodo contiene statuizioni che violano il principio del contraddittorio e il principio del giusto processo.*


8.1.1. Rileva l'opponente che certamente il concetto di ordine pubblico ricomprende il principio del contraddittorio e che, nell'ambito di tale principio, è incluso l'assioma secondo il quale ciascuna parte deve provare i fatti che allega. Ciò premesso, Edison richiama alcune parti del lodo dove gli arbitri - che pur hanno basato la loro valutazione per giungere alla determinazione del *quantum* sulle fatture e sui documenti prodotti da Solvay per dimostrare i costi di bonifica sostenuti - hanno definito questa stessa documentazione generica e confusa ed evidenzia, altresì, che tale genericità non le ha consentito una idonea difesa.

8.1.2 Ritiene la Corte che il rilievo sia inammissibile poiché mira, nella sostanza, a denunciare *errores in iudicando* asseritamente commessi dal collegio arbitrale e pretenderebbe un riesame nel merito della valutazione del materiale probatorio.

La giurisprudenza di legittimità sopra citata ha evidenziato che la violazione dell'ordine pubblico non potrà mai desumersi “*mediatamente dal raffronto fra il lodo e il materiale istruttorio considerato dagli arbitri*” (Cassazione 3255/22).

8.1.3. Per quanto attiene, poi, alla generica contestazione relativa alla violazione del contraddittorio, rileva la Corte che l'asserita genericità delle fatture non può determinare una violazione del diritto di difesa, che si





determina solo quando una parte si sia trovata nell'assoluta impossibilità di formulare le proprie difese.

Circostanza, questa, non sussistente, essendosi Edison difesa, nelle numerose memorie, nel merito della documentazione contabile prodotta.

8.2 Il Lodo contiene statuizioni contrarie al principio sancito dall'articolo 27 della Costituzione

8.2.1. Rileva Edison che il Tribunale Arbitrale l'ha condannata a pagare circa Euro 21 milioni a favore di Solvay per le spese che quest'ultima ha sostenuto al fine di difendere se stessa e i suoi dipendenti nel procedimento penale, ove è stata condannata, relativo al sito di Spinetta, motivando detta condanna con l'affermazione che, *“se non si fosse verificata alcuna contaminazione e Edison non avesse violato alcuna Normativa prima del Closing”*, non vi sarebbe stata *“la necessità di qualsiasi procedimento penale”*.

Secondo la ricorrente, tale statuizione è incompatibile con il principio secondo cui la responsabilità penale è individuale, ossia per fatto proprio, ed è anche in contrasto con gli accertamenti compiuti dalla sentenza penale passata in giudicato, che ha affermato che Solvay ha aggravato la contaminazione esistente nel sito, che ha assolto tutti i dirigenti di Edison e che ha condannato Solvay per proprie condotte successive al *closing*.

Inoltre, il lodo ha condannato Edison a rimborsare a Solvay tutte le spese legali che questa ha sostenuto nel procedimento penale di Bussi, comprese quelle relative alla sua scelta di costituirsi parte civile. Tale condanna, prosegue Edison, viola il principio secondo cui una parte può rispondere soltanto dei danni che siano riconducibili alla propria condotta.





8.2.2 Ritiene la Corte che anche tale doglianza sia inammissibile e che i principi la cui violazione viene lamentata non soltanto non sono stati lesi, ma *in primis*, non si attagliano al caso concreto.

Invero, ciò di cui si lamenta Edison, è la, ritenuta errata, interpretazione e conseguente applicazione, da parte degli arbitri, del principio civilistico in forza del quale colui che ha rappresentato la causa primigenia di un certo evento, risponde delle conseguenze del medesimo.

L'andare a sindacare se l'applicazione di tale principio, che nulla ha a che vedere con la responsabilità penale personale, sia avvenuta correttamente o meno, attiene, ovviamente, al merito della decisione: sindacato, per quanto sopra detto, che è precluso in questa sede.

8.3 Il Lodo contiene statuizioni contrarie a una precedente sentenza passata in giudicato.

8.3.1 Rileva Edison che la sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino ha statuito che “è del tutto fuori dalla realtà” la tesi secondo cui Edison avrebbe “truffato l'acquirente Solvay”, mentre il lodo, contraddicendo totalmente tale tesi, ha affermato che Edison era “responsabile per aver deliberatamente dichiarato il falso o almeno gestito con colpa grave le operazioni di due diligence nell'ambito delle trattative relative al Contratto”; inoltre la sentenza di Torino ha statuito che Solvay ha omesso dopo il closing di “proporre e di effettuare qualsiasi intervento idoneo, utile a contenere, limitare, infine ridurre la gravissima contaminazione del sito e zona limitrofa”, cercando di nasconderla e trasmettendo alle competenti autorità amministrative “piani di caratterizzazione, monitoraggi, relazioni [...] falsificati”; invece il lodo ha affermato che Solvay non ha “contribuito all'inquinamento esistente”.





Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo, riferisce l'opponente, devono essere rifiutati *“perché il suo ingresso nell'ordinamento italiano ne metterebbe a repentaglio la coerenza interna, valore primario, tutelato dall'articolo 64, lettera e), della Legge n. 218/1995, secondo cui il riconoscimento di una sentenza straniera in Italia è precluso se “è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato”.*

8.3.2. Ritiene la Corte che, prima ancora di valutare l'astratta ammissibilità del motivo avanzato e, quindi, di chiarire se la doglianza avanzata rappresenti un vizio sussumibile nella violazione del principio dell'ordine pubblico, deve essere, per la ragione più liquida, evidenziata l'insussistenza nel merito del rilievo formulato.

Ed invero, il Tribunale arbitrale non ha ignorato il contenuto delle statuizioni del procedimento penale, ma ne ha sottolineato l'irrilevanza, stante la diversità delle circostanze di fatto esaminate in sede arbitrale.

Gli arbitri hanno, infatti, evidenziato che i giudici penali non si sono occupati *“delle condizioni per il compimento della due diligence”*, né hanno valutato la *“trasparenza di tale processo”* e nemmeno si sono occupati *“della questione se Solvay potesse o meno porre ulteriori domande o effettuare indagini indipendenti”*.

Senza ovviamente valutare il merito della decisione degli arbitri, è certo che la sentenza penale - che ha accertato la presenza di una contaminazione *ante closing* e ha affermato la non veridicità, per difetto, delle informazioni fornite da Edison sulle condizioni dei siti, oltre ad avere condannato il precedente responsabile dell'ambiente in Ausimont (poi divenuta Solvay) - non si è occupata dell'eshaustività, o meno, delle dichiarazioni rese all'atto della vendita del sito, delle garanzie prestate e del comportamento di ciascuna parte contrattuale sotto l'angolo visuale dell'adempimento delle obbligazioni su ciascuna gravante.





I due provvedimenti non sono quindi inconciliabili, avendo valutato i fatti sotto luci differenti e con l'applicazione di principi e istituti propri di ciascun campo (civile e penale).

Quanto alle affermazioni contenute nella sentenza penale - secondo le quali Solvay non poteva non conoscere le condizioni dei siti oggetto del contratto e che non è credibile che si sia fidata delle scarse informazioni ricevute da Edison - le stesse rappresentano semplici considerazioni, da un lato, prive di valore di giudicato, dall'altro, non in contrasto con la valutazione contenuta nel lodo in merito alle conseguenze della prestata garanzia ambientale.

Anche la circostanza, acclarata dal giudice penale, relativa a un aggravamento dell'inquinamento ad opera di Solvay non contrasta con la valutazione che il collegio arbitrale ha effettuato in punto ritenuta responsabilità di Edison, reputato quale primigenio responsabile.

8.4 Il Lodo contiene statuizioni contrarie al principio della buona fede

8.4.1. Rileva Edison che il Tribunale arbitrale le ha erroneamente imputato le conseguenze dell'illegittima condotta tenuta da Solvay durante le negoziazioni perché Solvay, come chiarito anche dai giudici penali, non poteva fidarsi delle scarse informazioni ottenute: pertanto il lodo contiene statuizioni contrarie all'ordine pubblico, nell'accezione di violazione del dovere di agire secondo buona fede.

8.4.2. Il rilievo è infondato per i medesimi motivi già sopra esaminati.

8.5 Il Lodo ha pronunciato oltre i limiti della clausola compromissoria e comunque non in conformità all'accordo.

8.5.1. Sostiene Edison che gli arbitri hanno pronunciato, in punto imputazione degli stati soggettivi all'ente, secondo equità e non secondo il diritto italiano al quale dovevano attenersi.





8.5.2. Rileva correttamente parte resistente che si tratta di motivo già affrontato dai giudici svizzeri, aditi in sede di impugnazione del lodo. In quella sede tale rilievo è stato respinto con la seguente motivazione: *“..dalla lettura dei passaggi pertinenti del lodo criticati dalla ricorrente nonché delle osservazioni formulate dalla resistente, si può facilmente constatare che il Tribunale arbitrale si è basato su considerazioni giuridiche per giungere alla soluzione adottata e che quindi non ha lasciato il campo del diritto per entrare in quello dell’equità. Come la stessa ricorrente ammette, il Tribunale arbitrale ha fatto riferimento all’art. 1391 del Codice Civile italiano in relazione alle questioni controverse e ha proceduto a un’analisi dettagliata della giurisprudenza” della Corte suprema italiana a tal proposito. L’allusione da parte degli arbitri alla prassi sviluppata nel campo delle fusioni e delle acquisizioni, al principio “respondeat superior” e all’esperienza dei componenti del tribunale arbitrale, ha avuto il solo fine di sostenere il loro ragionamento nell’interpretazione della disposizione giuridica pertinente del diritto sostanziale italiano.”*

8.5.3. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità della doglianza in esame, dal momento che, ove il giudice dello Stato di origine si sia pronunciato in sede di impugnazione escludendo la sussistenza del vizio in questione, non è ammissibile una nuova valutazione del vizio in sede di riconoscimento del lodo straniero.

9. Edison ha poi proposto una serie ulteriori di motivi riguardo alla pronuncia per la nuova fase dell’arbitrato, dal momento che gli arbitri, come si è sopra riferito, hanno disposto la prosecuzione dell’arbitrato per decidere in ordine ai danni subiti da Solvay dopo il 1° gennaio 2017.

In particolare, osserva Edison che, così operando, gli arbitri hanno, sostanzialmente, “rimesso in termini” Solvay per provare ulteriori pregiudizi e, così facendo, il lodo ha violato:





- il principio del contraddittorio e in particolare il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, poiché, da un lato, Solvay non avrebbe chiesto di demandare a una fase successiva l'accertamento di siffatti danni, e, dall'altro, Edison non avrebbe *“potuto svolgere argomentazioni sul punto”*;
- il disposto normativo di cui all'art. 840, comma 3°, n. 3 c.p.c., in quanto il lodo è stato reso fuori dai limiti della clausola compromissoria e il procedimento arbitrale non è conforme all'accordo tra le parti.

Rileva che Edison ha un concreto e attuale interesse a evitare che un lodo contenente gravi vizi sia riconosciuto ed eseguito in Italia; Solvay evidenzia, invece, che i motivi adottati sono inammissibili, perché il capo impugnato non ha condannato Edison al pagamento di alcunché e la stessa ricorrente ha prestato piena acquiescenza al capo del lodo in oggetto, non avendo proposto impugnazione, su questo punto, dinanzi al Tribunale Federale Svizzero.

Durante il corso del presente procedimento, la nuova fase di arbitrato ha avuto inizio ed Edison si è difesa nel merito: rileva l'opponente che tale circostanza *“non è incompatibile con la volontà di coltivare il dedotto motivo d'impugnazione”*.

9.1. Queste le singole doglianze proposte da Edison:

a) la Pronuncia per la Nuova Fase dell'Arbitrato è stata resa fuori dai limiti della clausola compromissoria e in modo non conforme all'accordo delle parti

Rileva Edison che il Tribunale Arbitrale, nel consentire l'avvio di una nuova fase di arbitrato al fine di accertare la sussistenza di danni successivamente alla pronuncia del lodo, si è pronunciato oltre i limiti delineati dalla clausola compromissoria, posto che l'originaria domanda proposta da Solvay chiedeva





di condannare Edison a risarcirle “*tutte le spese e i danni subiti dopo la data del lodo, nella misura che sarà determinata all’esito del presente procedimento arbitrale*”, ma non anche i danni subiti prima che lo stesso Lodo fosse emesso. L’estensione della domanda, continua Edison, formulata da Solvay con la memoria dell’aprile 2018, oltre ad essere inammissibile ai sensi del regolamento ICC, renderebbe il “*procedimento arbitrale non conforme all’accordo delle parti*”.

b) ***La Nuova Fase dell’Arbitrato viola l’ordine pubblico ed è stata resa senza che Edison abbia potuto far valere le proprie difese (art. 840, comma quinto, n. 2, e comma terzo, n. 2, c.p.c.).***

L’ammissione di una nuova fase per consentire a Solvay di provare gli ulteriori danni asseritamente subiti è stata inaspettata e, rileva l’opponente, tale da non consentirle una adeguata difesa.

9.2. Ritiene la Corte che i motivi sopra esposti non possano nemmeno essere esaminati.

Invero, il capo del dispositivo oggetto di doglianza contiene esclusivamente disposizioni di natura processuale.

Il presente procedimento ha ad oggetto l’opposizione alla declaratoria di efficacia ed esecutività del lodo straniero in Italia. L’esecutività non può che riguardare provvedimenti (o singoli capi di provvedimenti) che contengano una statuizione con la quale viene ingiunto a una parte un *facere*.

Anche qualora si volesse ritenere - parlando l’art. 840 c.p.c. non solo di esecutività del lodo, ma anche di suo riconoscimento - che quest’ultima fattispecie comprenda pure le statuizioni di mero accertamento ovvero costitutive, ritiene la Corte che, parimenti, l’opposizione sarebbe inammissibile, in quanto la statuizione in esame ha un puro valore processuale e, come tale, non può essere oggetto, non solo di esecuzione, ma nemmeno di riconoscimento.





10. In conclusione, l'opposizione proposta deve essere respinta e le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori medi delle tabelle forensi vigenti, escludendo la fase istruttoria, devono essere poste a carico di Edison, nella sua qualità di parte soccombente.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da Edison s.p.a. avverso il lodo parziale pronunciato dal Collegio Arbitrale in data 22 giugno 2021 all'esito dell'arbitrato estero, contraddistinto dal numero di procedimento 18666/FM/MHM/GFG/FS, così provvede:

- dichiara inammissibile l'opposizione proposta e, per l'effetto, accorda efficacia nella Repubblica Italiana al lodo parziale straniero;
- condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite del presente procedimento, che liquida in complessivi euro 116.156,00, oltre spese forfetarie (15%), Iva e Cpa, se e in quanto dovute.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 17.11.2022

Il consigliere relatore

Alessandra Aragno

Il Presidente

Domenico Bonaretti

